



Città di Schio

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27 luglio 2015

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE**

## **Titolo I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1 – Disposizioni generali**

1. Il Comune di Schio promuove la libera costituzione dei Consigli di Quartiere, organismi di partecipazione su base territoriale.
2. I Consigli di Quartiere si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

#### **Art. 2 – I Quartieri: denominazione, territorio e località**

1. Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti setti Quartieri:
  - 1) Centro - A. Rossi, al cui interno si individuano le seguenti località: a) Centro; b) A. Rossi.
  - 2) Stadio - Poleo - Aste - S. Martino - Cappuccini, comprendente le località: a) Stadio; b) Poleo; c) Aste; d) S. Martino; e) Cappuccini.
  - 3) SS. Trinità - Piane - Ressecco, comprendente le località: a) SS. Trinità; b) Piane; c) Ressecco.
  - 4) Magrè - Monte Magrè - Liviera - Ca' Trenta, comprendente le località: a) Magrè; b) Monte Magrè; c) Liviera; d) Ca' Trenta.
  - 5) Giavenale, comprendente le località: a) Giavenale; b) Rio; c) Ponte d'Oro.
  - 6) Tretto, comprendente le località di: a) S. Caterina; b) S. Rocco; c) S. Maria; d) S. Ulderico.
  - 7) S. Croce – Maglio, comprendente le località di: a) S. Croce; b) Maglio di Giavenale.
2. La delimitazione territoriale e il numero dei Quartieri possono essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i Consigli di Quartiere, previa consultazione della popolazione interessata.
3. Ogni variazione ha effetto all'atto della successiva elezione dei Consigli di Quartiere.

#### **Art. 3 – Finalità**

1. I Consigli di Quartiere sono organismi apolitici, di partecipazione democratica, senza fine di lucro, che operano per finalità socio-culturali, sportive, ricreative e solidali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere.
2. I Consigli di Quartiere rappresentano le esigenze della popolazione del Quartiere. Hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini sui problemi della vita sociale ed amministrativa del Comune, favorendo così la più efficace rispondenza dell'attività amministrativa ai problemi generali e particolari del Quartiere.

3. I Consigli di Quartiere svolgono un ruolo consultivo e propositivo attraverso:
  - a) la collaborazione e il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio comunale);
  - b) la formulazione di proposte sulla programmazione delle opere pubbliche e dei servizi di interesse collettivo;
  - c) l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
  - d) la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale, in collegamento e collaborazione con il Comune, con le associazioni operanti sul territorio comunale, con le Parrocchie e con altri soggetti sociali e istituzionali presenti sul territorio;
  - e) la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate, in particolare, alla valorizzazione del territorio, della cultura e delle tradizioni locali;
  - f) la collaborazione con gli organi competenti e con il sistema di protezione civile nella gestione delle emergenze.

#### **Art. 4 – Funzioni consultive**

1. I Consigli di Quartiere sono preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione comunale debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, in particolare i bilanci preventivi annuali e pluriennali, che abbiano incidenza sul territorio del Quartiere, che riguardano:
  - a) la pianificazione urbanistica;
  - b) la progettazione di opere pubbliche;
  - c) la pianificazione del sistema di mobilità.
2. Il parere richiesto al Consiglio di Quartiere, se non acquisito dall'Amministrazione nel corso di incontri di confronto, deve essere comunicato per iscritto all'Amministrazione, unitamente al verbale del medesimo Consiglio di Quartiere che ha trattato l'argomento, entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta dell'Amministrazione è pervenuta al Consiglio di Quartiere. Nei casi urgenti l'Amministrazione comunale, illustrandone le motivazioni, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a quindici giorni.
3. Il parere dei Consigli di Quartiere non è vincolante. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare al Consiglio di Quartiere le proprie contro-deduzioni.
4. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Quartiere di esprimere il proprio parere anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'Amministrazione comunale.
5. Al fine di rendere effettiva l'informazione e la funzione consultiva, ai Consigli di Quartiere sono inviati gli avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari comunali e possono essere inoltre invitati, con specifica comunicazione e diritto di parola, alle riunioni delle Commissioni consiliari quando vi siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di uno o più Quartieri.

### **Art. 5 – Funzioni propositive**

1. Resta ferma la facoltà dei Consigli di Quartiere di presentare istanze e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.
2. Le istanze e le proposte devono essere state votate e sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Quartiere.

### **Art. 6 – Statuto dei Quartieri**

1. Ogni Consiglio di Quartiere dovrà dotarsi di un proprio statuto che disciplini – nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale, del presente regolamento e di ogni altra fonte normativa sovraordinata – le proprie funzioni e la propria organizzazione.
2. Copia dello statuto deve essere inviata entro trenta giorni dall'approvazione all'Amministrazione comunale. Analoga comunicazione deve essere inviata in caso di modifica.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri delle violazioni degli statuti dei Consigli di Quartiere alle norme di rango superiore richiamate nel comma 1, indicherà ai Consigli di Quartiere le modifiche ritenute necessarie per ricondurre il testo statutario a legittimità.

## **Titolo II**

### **Art. 7 - Struttura e organi**

1. Fanno parte del Quartiere i residenti e coloro che nel Quartiere svolgono la propria attività.
2. Sono organi del Consiglio di Quartiere:
  - a) il Direttivo;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Vice-presidente;
  - d) Il Segretario;
  - e) Il Tesoriere.
3. I Consigli di Quartiere hanno sede, ove possibile, nel Centro Civico. L'Amministrazione comunale garantisce la disponibilità di spazi come sede per le riunioni e le attività del Consiglio di Quartiere. In alternativa, garantisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la copertura dei costi che i Consigli di Quartiere sostengono per l'uso di spazi presso altri soggetti, quali oratori, associazioni, e per le spese di funzionamento (utenze, cancelleria, telefoniche, altro) preventivamente concordate.
4. I Consigli di Quartiere e i loro organi durano in carica 4 anni e comunque fino al rinnovo.

### **Art. 8 – L'Assemblea di Quartiere**

1. L'Assemblea di Quartiere, aperta ai residenti e a coloro che nel Quartiere svolgono la propria attività, è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, ogniqualvolta lo richiama il Sindaco o su richiesta di almeno 50 cittadini residenti; è resa pubblica mediante affissione nelle apposite bacheche e in ogni altra forma ritenuta opportuna.
2. La convocazione dell'Assemblea ha lo scopo di informare i partecipanti sull'attività del Consiglio di Quartiere, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte amministrative a livello di Quartiere, nonché sull'andamento dei servizi comunali e su quanto altro interessa il Quartiere.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo del Consiglio di Quartiere.

### **Art. 9 – Il Direttivo del Consiglio di Quartiere**

1. Il Direttivo del Consiglio di Quartiere è formato da undici componenti, compreso il Presidente.
2. Il Direttivo esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
3. Il Direttivo elegge il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere nella seduta di insediamento.
4. La riunione del Direttivo è convocata dal Presidente o da almeno 5 consiglieri. Della convocazione deve essere tempestivamente informato il Comune.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-presidente.
6. Le sedute del Direttivo sono pubbliche e vanno verbalizzate per iscritto dal Segretario. Copia del verbale va trasmessa al Comune. I verbali sono pubblici.
7. In caso di tre assenze consecutive ingiustificate, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità di un componente del Direttivo, questi deve essere surrogato con il primo dei candidati non eletti.
8. Qualora nel corso del mandato, a seguito di dimissioni o per altre cause, il numero dei Consiglieri di Quartiere scenda a sei, il Direttivo cesserà le sue funzioni e si procederà a nuove elezioni come stabilito all'art. 12 del presente regolamento.

### **Art. 10 – Il Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dal Direttivo del Consiglio di Quartiere tra i propri componenti a maggioranza assoluta. Se, dopo due votazioni, nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
2. Il Presidente:
  - a) rappresenta il Consiglio di Quartiere;
  - b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea di Quartiere;

- c) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, nonché con i Presidenti degli altri Consigli di Quartiere;
  - d) attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.
3. Il Presidente è coadiuvato dal Vice-presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.
  4. Il Presidente può ricoprire tale carica per massimo due mandati consecutivi.
  5. Il Presidente è affiancato dai Componenti del Direttivo che partecipano attivamente alla vita del Consiglio di Quartiere.

#### **Art. 11 – Consulta dei Presidenti dei Consigli di Quartiere**

1. La Consulta dei Presidenti è composta da tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere.
2. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Sindaco o da suo delegato per esaminare materie di interesse generale e per confrontarsi su esperienze ed iniziative intraprese dai diversi Consigli.
3. La Consulta può:
  - a) redigere documenti comuni da trasmettere al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
  - b) richiedere incontri al Sindaco, alla Giunta e ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse di tutti i Quartieri.

### **Titolo III**

#### **Sistema elettorale**

#### **Art. 12 – Elezioni del Consiglio di Quartiere**

1. Sono elettori/elettrici ed eleggibili nel Direttivo del Consiglio di Quartiere coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, siano residenti ed iscritti alle liste elettorali del Quartiere.
2. Sono eleggibili, altresì, gli elettori scledensi che nel Quartiere svolgono la propria attività.
3. E' possibile candidarsi in un solo Quartiere.
4. La raccolta delle candidature è svolta dal Comune.
5. L'organizzazione delle elezioni spetta al Consiglio di Quartiere uscente.
6. La data delle elezioni viene stabilita dal Sindaco, in accordo con la Consulta dei Presidenti, almeno 120 giorni prima della data stessa. Le elezioni devono svolgersi nella stessa domenica per tutti i Quartieri, a distanza di almeno quattro mesi da altre consultazioni elettorali.

7. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività del Direttivo. In particolare deve essere garantita la rappresentanza di almeno un candidato per ciascuna località del Quartiere.
8. I Consigli di Quartiere sono eletti a suffragio universale, su lista unica, composta da almeno 11 candidati, in ordine alfabetico per ogni Quartiere, con preferenza unica.
9. Risultano eletti al Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché ciascuna delle località comprese nel Quartiere sia rappresentata da almeno un residente eletto nel Consiglio di Quartiere.
10. Ove ciò non si verificasse è comunque garantita l'elezione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i residenti in ciascuna località.
11. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.
12. Ai consiglieri di quartiere si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali. La carica di consigliere di quartiere è incompatibile con quella di consigliere comunale e assessore.
13. Alla sostituzione di singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa, provvede nella prima seduta utile il Direttivo, secondo la graduatoria delle preferenze dei candidati non risultati eletti.
14. Nel corso del mandato, in caso di cessazione del Presidente, subentra nella carica il Vice-presidente, e il Direttivo elegge un nuovo Vice-presidente.
15. Le candidature sono raccolte dal Comune entro quarantacinque giorni prima della data delle elezioni. Nello stesso termine i Consigli di Quartiere uscenti dovranno comunicare il luogo o i luoghi e gli orari di votazione. L'Amministrazione comunale provvederà a dare adeguata pubblicità tramite gli strumenti di comunicazione più opportuni (sito internet, conferenze e comunicati stampa, stampa periodica, social network, altro) delle modalità di svolgimento delle elezioni (data, orario, ubicazione dei seggi, requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo, lista dei candidati per Quartiere e quanto altro ritenuto opportuno e/o necessario).
16. Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati. Al seggio devono essere presenti tre scrutatori, volontari non candidati, di cui uno con funzioni di Presidente.
17. I Presidenti dei seggi di ogni Quartiere scelgono chi tra loro svolge le funzioni di coordinatore e referente per il Comune durante le elezioni.
18. L'Amministrazione comunale fornirà ai Consigli di Quartiere uscenti le schede per la votazione con la lista dei candidati in ordine alfabetico e quant'altro necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto.
19. Le elezioni sono valide quando alle stesse abbia partecipato almeno il 15% degli aventi diritto.
20. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum minimo del 15%, dovranno tenersi nuove elezioni nel termine di tre mesi, nel Quartiere in cui questo è accaduto. Nell'eventualità in cui anche nelle nuove elezioni non si raggiunga il quorum minimo del 15%, il Consiglio di

Quartiere non verrà costituito, restando salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare la gestione di beni e strutture comunali esistenti all'interno del Quartiere ad altri soggetti.

21. Il Sindaco, tramite il Dirigente dell'Ufficio Elettorale o altro funzionario delegato, controllerà il rispetto del principio democratico e di trasparenza, eventualmente disponendo la presenza di un incaricato nei seggi elettorali.
22. Alle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico. I Presidenti di seggio con funzioni di coordinatori di ciascun Quartiere esaminano i verbali di scrutinio, formulano la graduatoria dei candidati per ciascun Quartiere e depositano le schede elettorali e i verbali presso il Comune.
23. Il giorno successivo a quello della votazione si riuniscono in seduta pubblica presso la sede del Comune: i Presidenti di seggio con funzioni di coordinatori di ciascun Quartiere e due dipendenti del Comune, rispettivamente del Servizio Elettorale e dell'Ufficio Istituti di Partecipazione, che esaminano i verbali di scrutinio e proclamano gli eletti.

#### **Art. 13 – Prima convocazione del Consiglio di Quartiere**

1. La prima seduta del Direttivo del Consiglio di Quartiere deve essere convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro i dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Direttivo provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe.
3. I Consigli di Quartiere, costituiti in associazioni ai sensi del Codice Civile, adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre sei mesi dal primo insediamento successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.

#### **Art. 14 – Organizzazione del Consiglio di Quartiere**

1. Il Consiglio di Quartiere, per ogni esigenza di carattere organizzativo potrà avvalersi, oltretutto dello statuto, di un regolamento interno redatto dal Direttivo non in contrasto con il presente regolamento. Una copia dovrà pervenire al Comune.

#### **Articolo 15 - Potere di gestione dei servizi ed attività delegate**

1. Il Consiglio di Quartiere può proporsi quale responsabile della gestione di servizi ed attività di quartiere, tra cui la gestione di spazi pubblici.
2. L'affidamento della gestione dovrà essere formalizzato tramite convenzione, la quale dovrà indicare l'oggetto, il termine di durata, le eventuali forme di consultazione, i reciproci rapporti economici.

#### **Articolo 16 – Risorse comunali**

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento dei Consigli di Quartiere e l'eventuale gestione dei servizi delegati vengono dal Comune individuate apposite risorse di bilancio.

2. La ripartizione delle risorse sarà commisurata e proporzionata alle attività e alle necessità dei singoli Consigli di Quartiere, avendo cura in ogni caso che non si vengano a determinare disparità di trattamento tra gli stessi.
3. Il Consiglio di Quartiere è tenuto a redigere annualmente il bilancio e a depositarne copia in Comune.

#### **Articolo 17 – Norma transitoria**

1. Le prime elezioni dei Consigli di Quartiere, in base alla disciplina approvata con il presente Regolamento, si svolgeranno domenica 4 ottobre 2015, nelle sedi di seggio e con gli orari definiti di comune accordo tra il Sindaco e i Consigli di Quartiere in carica nel momento dell'approvazione stessa.
2. Per queste prime elezioni dei Consigli di Quartiere, il termine ultimo per la raccolta delle candidature è fissato in sabato 5 settembre 2015 alle ore 13.00 presso lo sportello QUICittadino.